



**DISCIPLINARE INTERNO PER L'USO DELLA DIVISA REGIONALE PROFESSIONALE MAESTRI
DI SCI DELLA VALLE D'AOSTA DISCIPLINA ALPINA - NORDICA - SNOWBOARD E
SPECIALIZZAZIONI VARIE**

**Articolo 1
(Premessa)**

Con riferimento agli articoli **14 bis** (*Divisa professionale*) della L.R. 31/12/99 n. 44 e s.m. - **44** (*Marchio e divisa professionale*) dello Statuto sociale vigente e **14** (*Deontologia professionale*), l'Associazione Valdostana Maestri di Sci/Collegio Regionale professionale della Valle d'Aosta (**A.V.M.S.**) istituisce, per meglio regolamentare e razionalizzare l'uso delle divise ufficiali professionali regionali dei Maestri sci in esercizio in Valle d'Aosta il presente Disciplinare interno al fine di garantire una corretta immagine professionale dell'operatore turistico MAESTRO di sci.

**Articolo 2
(Capi della divisa professionale regionale)**

Ditta fornitrice esclusiva: EA7 EMPORIO ARMANI con durata contratto : quadriennio 2012-2016

Sono oggetto della linea ufficiale dei maestri di sci della Valle d'Aosta i seguenti capi divisa:

1. Giacca a vento imbottita colore base: rosso
2. Salopette imbottita e pantalone snowboard colore base: rosso o nera
3. Guscio/ giacca snowboard colore base : rosso
4. Giubbotto windstopper colore base : rosso
5. Gilet windstopper colore base : rosso
6. Mantella antipioggia colore base : rosso
7. Maglia in misto lana colore base : rosso

I maestri di sci della disciplina nordica-fondo, per lo svolgimento della propria attività professionale, utilizzano oltre al materiale proposto, eventuali capi specifici individuati da apposita commissione interna all'A.V.M.S.

Articolo 3

Nel caso di sostituzione del fornitore ufficiale, ovvero alla data di scadenza del contratto quadriennale con la Ditta fornitrice delle divise regionali, le Scuole di sci ed i maestri di sci non saranno tenuti da subito all'acquisto della nuova divisa individuata dall'A.V.M.S., ma saranno autorizzati ad utilizzare le divise oggetto della precedente fornitura, come da precise disposizioni diramate dall'A.V.M.S.

La lista dei capi di cui all'art. 2 potrà essere modificata, in qualunque momento, previa deliberazione degli organi preposti dell'A.V.M.S., sulla base delle nuove tendenze ed esigenze specifiche.

E' severamente vietato farsi riprodurre ed utilizzare durante lo svolgimento della professione capi simili della divisa professionale di cui all'art. 2 da altre Ditte di abbigliamento, diverse dalla Ditta fornitrice individuata dall'A.V.M.S., anche se di foggia e colore identici a quelli delle divise ufficiali.

Sui seguenti capi della divisa:

1. Giacca a vento imbottita
2. Guscio/ giacca snowboard
3. Giubbotto windstopper
4. Gilet windstopper
5. Mantella antipioggia in tessuto

devono essere applicati i distintivi ufficiali dell'A.V.M.S. secondo il seguente posizionamento :

a) - Distintivo rotondo: sulla parte anteriore sinistra della divisa, indicante nome della Scuola sci ovvero dicitura MAESTRO per i maestri liberi professionisti;

b) - Scudetto Collegio: sul braccio sinistro, all'altezza della spalla con qualifica specifica;

c) - Distintivo allenatore federale FISI : sulla parte anteriore destra della divisa (esclusivamente per i maestri abilitati dalla FISI al Titolo di Allenatore ed esclusivamente nell'adempimento delle sue funzioni di allenatore).

d) - Per la maglia in misto lana si consiglia di apporre spilla metallica fornita dalle Scuole di sci e dall'A.V.M.S. per i liberi professionisti. Su eventuali capi aggiuntivi utilizzati dai maestri di fondo nello svolgimento dell'attività sarà l'apposita commissione ad individuare il posizionamento dei distintivi.

Articolo 4

(Logotipo e marchio dell'Associazione Valdostana maestri di sci e del marchio/logotipo EA)

Si ricorda che i marchi in oggetto sono regolarmente depositati ai sensi di legge e che non possono essere utilizzati da persone o Enti non autorizzati.

E' assolutamente vietato far riprodurre a chiunque il marchio A.V.M.S. o EA7

E' assolutamente vietato riprodurre anche in alcune parti il marchio A.V.M.S. e EA7 che sono tutelati in ogni loro parti e nel loro insieme dalle leggi vigenti.

Il marchio A.V.M.S. e il marchio/logo EA7 possono essere utilizzati dalle Scuole di sci e dai maestri iscritti secondo le modalità impartite da A.V.M.S.

Le Scuole di sci e i maestri non possono cedere a qualunque titolo l'utilizzo dei marchi a terzi.

Per l'applicazione sulle divise regionali non si possono riprodurre marchi con dimensioni diverse da quelle ufficiali fatte salve le disposizione dell'art.3 lettere c/d del presente regolamento.

Articolo 5

(Modo di rinnovo della divisa regionale)

L'individuazione dei capi oggetto della divisa professionale e della scelta delle Ditte fornitrici esclusive, delle divise ufficiali regionali è di sola competenza dell'A.V.M.S. e si attua per il tramite dell'Assemblea dei Rappresentanti coadiuvato da apposite Commissioni. La scelta dovrà avvenire, di norma, attraverso l'emissione di un bando di concorso ad invito, a più Ditte, selezionate ed indicate dall' A. R. stessa. L'Assemblea dei Rappresentanti è autorizzata a rinnovare automaticamente i contratti siglati in via di scadenza qualora le caratteristiche tecniche dei capi e le condizioni economiche offerte dalle Ditte siano giudicate soddisfacenti e meritevoli pertanto della rinnovabilità dei contratti vigenti.

La durata dei contratti con le Aziende fornitrici considerate esclusive deve avere comunque cadenza non superiore ai 4 anni.

Articolo 6

(Sponsorizzazioni ufficiali)

Sulle divise professionali regionali di cui all'articolo 2 del presente regolamento, possono comparire sia il "logo" pubblicitario della Ditta che si aggiudica in esclusiva la fornitura, sia eventuali altri "loghi" indicati dal C.D. quali sponsor ufficiali dell'A.V.M.S. i quali non dovranno essere, per nessuna maniera, in concorrenza con le Ditte fornitrici esclusive delle divise ufficiali, salvo precisi accordi scritti tra A.V.M.S. e le Ditte interessate in segno di liberatoria e di autorizzazione.

I loghi della Ditta fornitrice in esclusiva della divisa non potrà, in ogni caso, superare i 100 cm². complessivi, mentre ulteriori sponsors acquisiti dall'A.V.M.S. potranno anch'essi disporre di uno spazio

pubblicitario fino a 160 cm² complessivi. Tali spazi possono essere ampliati solo su determinati capi e in accordo con A.V.M.S.

I maestri di sci iscritti all'A.V.M.S. sono obbligati e tenuti ad apporre sulle divise ufficiali i marchi secondo le indicazioni impartite dall'A.V.M.S. sulla base dei contratti e degli impegni siglati con le Aziende stesse.

Articolo 7

(Sponsorizzazioni personali)

Il C.D. dell'A.V.M.S. può autorizzare le Scuole di sci ed i singoli maestri liberi professionisti iscritti ad apporre proprie sponsorizzazioni personali sulle divise professionali regionali ufficiali, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- ◆ l'autorizzazione è concessa per un massimo di **3 (tre)** sponsorizzazioni personali ed è valida per tutta la durata di ogni singolo contratto stipulato;
- ◆ lo spazio complessivo disponibile per le **tre** sponsorizzazioni personali autorizzate è fissato in **160** cm², di cui si stabilisce che esclusivamente uno dei 3 loghi presenti sui capi non può essere superiore a 100 cm².
- ◆ la sponsorizzazione non deve essere in concorrenza con le Ditte di cui al precedente articolo 4, ovvero delle Ditte riconosciute quali fornitrici esclusive dell'A.V.M.S. ed il loro contenuto non deve in alcun modo ledere l'immagine professionale del Maestro di sci e delle Ditte fornitrici esclusive;
- ◆ i loghi personali (patches) da apporre sulle divise ufficiali devono essere preventivamente vagliati ed approvati con delibera dal C.D. dell'A.V.M.S.

Articolo 8

(Obbligo dell'uso della divisa professionale regionale)

I Maestri di sci iscritti all'A.V.M.S. sono tenuti ad indossare nello svolgimento della loro attività professionale la divisa professionale regionale unica, adottata dall'A.V.M.S., per quanto previsto dall'art. 14 bis della L.R. 31/12/99 n. 44 e s.m. nonché dall'art.44 dello Statuto sociale vigente.

Qualora indicato dall'A.V.M.S., è altresì obbligatorio l'uso della divisa professionale regionale quando le Scuole di sci o i singoli Maestro siano chiamati a rappresentare l'A.V.M.S. o la stessa Scuola di sci di appartenenza in occasione di manifestazioni, cerimonie o ricorrenze alle quali l'Istituzione partecipa in veste ufficiale.

Articolo 9

(Ambiti d'uso della divisa professionale regionale)

L'uso della divisa regionale professionale unica è esclusivamente connesso allo svolgimento della professione di Maestro di sci, all'attività di accompagnamento della clientela, alla pratica di attività sciistiche, di manifestazioni e di gare anche al di fuori del territorio regionale, nonché allo svolgimento di operazioni di soccorso.

E' severamente vietato, ed è oggetto delle sanzioni nei termini di legge, l'uso della divisa in ambiti diversi dall'attività di insegnamento e di pratica dello sci (es. lavori abituali, tempo libero, ecc...), nonché la cessione della stessa in uso, prestito o vendita, a persone prive del titolo di maestro di sci e non regolarmente iscritte all'A.V.M.S.

Articolo 10 **(Norme deontologiche)**

Per quanto concerne altri capi di abbigliamento, considerati accessori, non esplicitamente previsti dal presente regolamento, (es. guanti, cappelli, fascette, ecc.) di scelta soggettiva dei Maestri di sci, questi dovranno essere necessariamente scelti secondo criteri di sobrietà tali da non ledere l'immagine professionale del Maestro di sci ed essere **in armonia** con i capi ufficiali individuati dai contratti siglati di cui all'art.2. Per eventuali capi complementari, se indossati con la divisa, i colori ammissibili sono circoscritti al colore rosso, nero, bianco. Si ricorda che il maestro di sci in attività deve essere sempre riconoscibile per la sua divisa sia in condizioni meteo particolari così come nei luoghi di ritrovo sui comprensori, in quanto è un punto di riferimento importante per tutti gli utenti. In tutte le occasioni in cui il Maestro di sci indossa la divisa professionale regionale, egli deve tenere un comportamento consono alla propria figura professionale, tale da non ledere né la dignità né l'immagine dei colleghi, ovvero della categoria cui appartiene.

Articolo 11 **(Controlli e sanzioni)**

In comune accordo con l'Assessorato Regionale del Turismo, Sport, Commercio, Trasporti - in un'ottica di piena collaborazione in materia di vigilanza sul regolare esercizio della professione di Maestro di sci di cui all'articolo 24 della L.R. 131/12/1999 n. 44, e successive modificazioni ed integrazioni - l'Ispettore Regionale della Valle d'Aosta è incaricato di segnalare all'A.V.M.S. tutte le infrazioni rilevate in ordine all'inadempimento delle norme contenute nel presente disciplinare.

Di tali segnalazioni restano altresì incaricati, in prima battuta, i Direttori/Presidenti delle Scuole di sci della Valle d'Aosta, nonché i Direttori Tecnici delle varie discipline e gli Istruttori Nazionali iscritti all'A.V.M.S.

Le segnalazioni dovranno contenere l'indicazione delle generalità del Maestro inadempiente, il luogo, la data e l'ora del rilievo, nonché un resoconto dettagliato delle situazioni rilevate con eventuale nominativo di testimoni (almeno due) scelti preferibilmente tra Maestri di sci.

L'A.V.M.S. per il tramite dell'Ispettore regionale addetto alla vigilanza è incaricata di applicare nei confronti della Scuola di sci di appartenenza del Maestro segnalato, e direttamente al Maestro di sci se trattasi di libero professionista, le sanzioni previste dalla Legge Regionale 44/99 art- 25) comma 1 lettera f).

In caso di recidiva, al Maestro di sci o Scuola di sci, oltre alla sanzione prevista, l'Associazione proporrà l'adozione di provvedimenti disciplinari secondo le modalità previste dallo statuto sociale vigente, previo esame del caso da parte della Commissione di conciliazione e disciplina.

Del provvedimento adottato dall'Assemblea dei Rappresentanti dell'A.V.M.S., ne sarà data comunicazione all'Assemblea generale ordinaria annuale dei soci.

(Approvato dal C.D. e ratificato dall'A.R. dell'A.V.M.S. in data 19 Settembre 2012)